



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 9 dicembre 2013

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7-8 dicembre 2013 – Quindicesima giornata andata

Bologna-Juventus 0-2
Cagliari-Genoa 2-1
Hellas Verona-Atalanta 2-1
Internazionale-Parma 3-3
Livorno-Milan 2-2
Napoli-Udinese 3-3
Roma-Fiorentina 2-1
Sampdoria-Catania 2-0
Sassuolo-Chievo Verona 0-1
Torino-Lazio 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 dicembre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

85/264



" " " N. **40**

1) **SERIE A TIM**

Gare del 6-7-8 dicembre 2013 - Quindicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA'**

Il Giudice sportivo

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata sostenitori delle Società **Bologna, Fiorentina, Juventus, Livorno, Milan, Napoli, Roma e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria alcuni fumogeni senza conseguenze lesive, nonché alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni e petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso il terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **CAGLIARI** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e nel corso della gara, fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore, sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni ed un petardo; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) ed e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **TORINO** per avere suoi sostenitori, all'11° del secondo tempo, rivolto all'Arbitro cori e grida insultanti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAZZOLA Riccardo (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

MANFREDINI Thomas (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

PJANIC Miralem (Roma): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).

DOMIZZI Maurizio (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DRAME Boukary (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

MARCHISIO Claudio (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PAROLO Marco (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CERCI Alessio (Torino)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CASTRO Lucas Nahuel (Catania)
DE SANCTIS Morgan (Roma)
FERNANDES BORGES Bruno Miguel (Udinese)

PRIMA SANZIONE

MEXES Philippe (Milan)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

BOSTJAN Cesar (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

GLIK Kamil (Torino)
KRSTICIC Nenad (Sampdoria)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina)

QUINTA SANZIONE

CASTAN Leandro (Roma)
CODA Andrea (Livorno)
PINILLA FERRERA Mauricio (Cagliari)
RANOCCHIA Andrea (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BIANCO Paolo (Sassuolo)
BIGLIA Lucas Rodrigo (Lazio)
CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta)
CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Fiorentina)
DENIS German Gustavo (Atalanta)
FERNANDEZ Federico (Napoli)
GABBIADINI Manolo (Sampdoria)
MANTOVANI Andrea (Bologna)
PANDEV Goran (Napoli)

SECONDA SANZIONE

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
BASHA Migjen (Torino)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
GUARENTE Tiberio (Catania)
KUCKA Juraj (Genoa)
MBAYE Ibrahima (Livorno)
PEREA VARGAS Bryan Andres (Lazio)

PRIMA SANZIONE

BIAGIANTI Marco (Livorno)
DE LUCA Giuseppe (Atalanta)
DZEMAILI Blerim (Napoli)
EL SHAARAWY Stephan (Milan)
KOVACIC Mateo (Internazionale)
MAIETTA Domenico (Hellas Verona)
PELUSO Federico (Juventus)
PERUZZI LUCCHETTI Gino (Catania)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CITADIN MARTINS Eder (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

BETTANIN Paulo Sergio (Livorno)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

RAMOS BORGES Emerson (Livorno)

SECONDA SANZIONE

MURARA NETO Norberto (Fiorentina)

PRIMA SANZIONE

AVRAMOV Vlada (Cagliari)

DESTRO Mattia (Roma)

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Juventus)

SAU Marco (Cagliari)

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

BORTOLUZZI Diego (Udinese): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale.

GUIDOLIN Francesco (Udinese): per avere, al 36° del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 DICEMBRE 2013

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta